

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 1951

(110<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

### INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Norme sugli organici del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (N. 1839) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BORROMEIO, relatore . . . . .	Pag. 1217
TOMMASINI . . . . .	1218

La riunione ha inizio alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Canevari, Cappellini, Corbellini, Franza, Genco, Lopardi, Martini, Massini, Mastino, Meacci, Ottani, Panetti, Ricci Federico, Ricci Mosè, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro e Voccoli.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi.

GENCO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sugli organici del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (N. 1839) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sugli organici del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borromeo.

BORROMEIO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il Ministro delle poste e telecomunicazioni presentò, nel febbraio 1951, alla Camera dei deputati, un disegno di legge che, in esecuzione del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, stabiliva le norme sugli organici del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il personale esecutivo, stabilendo la ripartizione dei 20.500 posti di organico del personale stesso, dei 10 posti del quadro speciale e dei 21.790 posti del quadro comune del personale subalterno. Alla ripartizione di detto personale la Commissione della Camera dei deputati molto opportunamente apportò modificazioni, aumentando il numero dei primi ufficiali e degli ufficiali esecutivi di prima classe, nel quadro del personale esecutivo, diminuendo invece quello degli ufficiali esecutivi di seconda, terza e quarta classe e lo stesso facendo per il quadro comune del personale subalterno, ove apportò aumenti per i messaggeri, capisquadra e assimilati di prima e seconda classe, con diminuzione invece dei primi commessi e dei commessi.

Nelle successive disposizioni la stessa Commissione della Camera dei deputati ritenne

opportunamente di ridurre i termini proposti per gli avanzamenti al grado nono e per la mancanza dei titoli di studio. La Commissione medesima ritenne di aggiungere agli articoli proposti dal disegno di legge governativo altre disposizioni con gli articoli aggiuntivi 4, 5, 6, stabilendo quanto segue:

#### Art. 4.

L'articolo 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229, è sostituito dal seguente:

« I posti di gruppo *C* vacanti all'atto della entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per il grado iniziale e per una volta soltanto, mediante esame, al quale potrà partecipare, a prescindere dal limite massimo di età, il dipendente personale delle seguenti categorie:

a) di ruolo e non di ruolo, compresi i fattorini telegrafici;

b) delle ricevitorie, compresi gli ex titolari delle ricevitorie della Libia e delle Isole italiane dell'Esodo, nonché i collettori e gli agenti rurali;

c) i quali tutti siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al quadro per il quale il concorso viene bandito.

« Nella prima applicazione della presente legge sarà conferita la nomina nel grado iniziale del quadro *A* del ruolo del personale di gruppo *A*, tabella n. 1, della presente legge, al personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'articolo 16 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2395, riuscito idoneo nei concorsi per il grado iniziale del gruppo stesso, banditi dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1947, per i posti riservati al personale di ruolo e delle ricevitorie, a norma dell'articolo 10 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

« Il collocamento nei ruoli del personale suddetto decorrerà, a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ed avverrà secondo l'ordine di graduatoria di ciascun concorso, incominciando dal più remoto ».

#### Art. 5.

L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è autorizzata a bandire, entro un anno dal giorno di entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli ed esami per il grado iniziale nel ruolo di gruppo *B* del personale postale e telegrafico.

Al detto concorso potranno prendere parte i dipendenti di ruolo e non di ruolo della citata Amministrazione, comunque assunti, nonché i fattorini telegrafici, i ricevitori, gerenti e supplenti delle ricevitorie delle poste e delle telecomunicazioni, collettori e portali lettere rurali, forniti tutti dei requisiti generali richiesti dalla legge per l'ammissione ai gruppi *A* e *B*, compreso il titolo di studio, fatta eccezione del requisito dell'età.

I concorrenti risultati idonei nei concorsi di cui ai commi precedenti saranno collocati in ruolo, in ordine di graduatoria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 6.

Alla maggiore spesa che, per l'anno finanziario 1951-52, si prevede in lire 65 milioni, si provvederà con corrispondente diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Nell'osservare semplicemente che questo disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione non fa che dare finalmente un ordinamento al personale esecutivo e subalterno dell'Amministrazione, dopo che i gradi superiori da tempo avevano già avuto la loro sistemazione, propongo alla Commissione di approvarlo senz'altro.

TOMMASINI. Mi dichiaro favorevole alla approvazione del disegno di legge in discussione. Debbo però rilevare, con rammarico, il ritardo con cui lo stesso, che è stato presentato alla Camera sino dal febbraio 1951, viene

sottoposto alla nostra approvazione. Sono anche dolente di dover rilevare l'assenza del rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Fermo il disposto degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, la tabella n. 2, allegato 2, alla legge 18 aprile 1940, n. 288, quale risulta variata dalla legge 29 aprile 1950, n. 229, è modificata come segue nel quadro *B* del personale esecutivo, con decorrenza dal 1° luglio 1951:

#### B) QUADRO DEL PERSONALE ESECUTIVO.

Grado	N. dei posti
9° Primi ufficiali . . . . .	1.500
10° Ufficiali esecutivi di 1ª classe . . . . .	4.000
11° Ufficiali esecutivi di 2ª classe . . . . .	5.000
12° Ufficiali esecutivi di 3ª classe . . . . .	8.000
13° Ufficiali esecutivi di 4ª classe . . . . .	2.000
	20.500

(È approvato).

#### Art. 2.

Fermo il disposto degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, la tabella n. 3, allegato n. 3 alla legge 18 aprile 1940, n. 288, quale risulta variata dalla legge 29 aprile 1950, n. 229, è modificata, con decorrenza dal 1° luglio 1951, come segue:

#### RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

##### A) Quadro speciale.

	N. dei posti
Commessi superiori . . . . .	10

##### B) Quadro comune.

Messaggeri, capisquadra ed assimilati di 1ª classe . . . . .	4.000
--	-------

Messaggeri, capisquadra ed assimilati

di 2ª classe . . . . .	6.300
Primi commessi . . . . .	8.000
Commessi . . . . .	3.490
	21.790

I posti di messaggeri, capisquadra ed assimilati di 1ª classe sono conferiti per merito assoluto; un decimo è, però, conferito per merito comparativo.

(È approvato).

#### Art. 3.

Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo minimo di permanenza nel grado X del personale esecutivo, necessario per conseguire l'avanzamento al grado IX del quadro stesso, stabilito in anni 15 dall'articolo 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288, è diminuito ad anni 8.

Per lo stesso periodo il personale di grado X, gruppo *C*, assunto nel ruolo esecutivo per esame di concorso e di idoneità e che abbia gli altri requisiti prescritti, può conseguire la promozione al grado IX anche se sfornito del titolo di studio richiesto dall'articolo 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288.

Ai fini dell'avanzamento al grado IX di primo ufficiale, e per lo stesso periodo di cui al precedente comma, si prescinde, nei riguardi del personale appartenente al grado X, gruppo *C*, dal possesso del titolo di studio richiesto dallo stesso articolo 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288.

(È approvato).

#### Art. 4.

L'articolo 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229, è sostituito dal seguente:

« I posti di gruppo *C* vacanti all'atto della entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per il grado iniziale e per una volta soltanto, mediante esame, al quale potrà partecipare, a prescindere dal limite massimo di età, il dipendente personale delle seguenti categorie:

a) di ruolo e non di ruolo, compresi i fattorini telegrafici;

b) delle ricevitorie, compresi gli ex titolari delle ricevitorie della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo, nonchè i collettori e gli agenti rurali;

i quali tutti siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al quadro per il quale il concorso viene bandito.

«Nella prima applicazione della presente legge sarà conferita la nomina nel grado iniziale del quadro A del ruolo del personale di gruppo A, tabella n. 1, della presente legge, al personale della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in possesso del titolo di studio di cui alla lettera b) dell'articolo 16 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2395, riuscito idoneo nei concorsi per il grado iniziale del gruppo stesso, banditi dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1947, per i posti riservati al personale di ruolo e delle ricevitorie, a norma dell'articolo 10 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

«Il collocamento nei ruoli del personale suddetto decorrerà, a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ed avverrà secondo l'ordine di graduatoria di ciascun concorso, incominciando dal più remoto».

(È approvato).

#### Art. 5.

L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è autorizzata a bandire, entro un anno dal giorno di entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli ed esami per il grado iniziale nel ruolo di gruppo B del personale postale e telegrafico.

Al detto concorso potranno prendere parte i dipendenti di ruolo e non di ruolo della

citata Amministrazione, comunque assunti, nonchè i fattorini telegrafici, i ricevitori, genti e supplenti delle ricevitorie delle poste e delle telecomunicazioni, collettori e portali lettere rurali, forniti tutti dei requisiti generali richiesti dalla legge per l'ammissione ai gruppi A e B, compreso il titolo di studio, fatta eccezione del requisito dell'età.

I concorrenti risultati idonei nei concorsi di cui ai commi precedenti saranno collocati in ruolo, in ordine di graduatoria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 6.

Alla maggiore spesa che, per l'anno finanziario 1951-52, si prevede in lire 65 milioni, si provvederà con corrispondente diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2 dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato all'unanimità).

La riunione termina alle ore 11,50.